

In bilico tra sicurezza e lavoro: il cantiere (in)sicuro



cprieste

Trieste, 14.4.2011

Lavori privati: responsabilità e obblighi degli amministratori di stabili

ing. Renzo Simoni

Responsabile S.S. Igiene Tecnica del Lavoro

SCPSAL - ASS 1 Triestina

IL DECRETO LEGISLATIVO 81/08

(306 articoli e 51 allegati)

Titolo I. Principi comuni

Titolo II. Luoghi di lavoro

Titolo III. Uso delle attrezzature di lavoro e dei d.p.i.

Titolo IV. Cantieri temporanei o mobili

Titolo V. Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro

Titolo VI. Movimentazione manuale dei carichi

Titolo VII. Attrezzature munite di videoterminali

Titolo VIII. Agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali)

Titolo IX. Sostanze pericolose (ag. chimici, cancerogeni e mutageni, amianto)

Titolo X. Esposizione ad agenti biologici

Titolo XI. Protezione da atmosfere esplosive

Titolo XII. Disposizioni in materia penale

Titolo XIII. Norme transitorie e finali

Allegati

Ipotesi n. 1:

lavori privati non soggetti a permesso di costruire (eseguiti cioè solo con D.I.A. o senza) in condominio non considerato “azienda/unità produttiva” (in cui non c'è la presenza di lavoratori dipendenti del condominio stesso).

L'Amministratore è il committente dei lavori e, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa ovvero lavoratore autonomo, **deve sempre verificare l'idoneità tecnico-professionale** (v. art. 90, c. 9, del D.Lgs. 81/08) dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, mediante:

- certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.
- documento unico di regolarità contributiva (DURC)
- autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'all. XVII I
- autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti.

Inoltre, nel caso di lavori edili o di ingegneria civile (di cui all'allegato X) di importo inferiore a 100.000 € e se in cantiere operano, anche non contemporaneamente, più imprese, **l'Amministratore deve:**

A. nominare il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), che avrà, tra gli altri, il compito di redigere il PSC e di predisporre il Fascicolo (v. art. 90, c. 11);

B. trasmettere prima dell'inizio dei lavori, alla SCPSAL dell'ASS e alla DPL la **notifica preliminare** elaborata conformemente all' all. XII I, nonché gli eventuali aggiornamenti ^[1] (v. art. 99, c. 1);

C. trasmettere il PSC a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori (v. art. 101, c. 1) ovvero all'impresa affidataria.

^[1] aggiornamenti da effettuarsi nei casi previsti dalla norma e se variano le indicazioni relative a committente, natura dell'opera, responsabile dei lavori, coordinatore in progettazione, coordinatore in esecuzione e impresa appaltatrice principale.

NOTA BENE:

- I. l'obbligo di designazione del CSE è legato esclusivamente al numero di imprese che, anche non contemporaneamente, saranno presenti in cantiere;*
- II. se l'importo lavori supera i 100.000 €, sempre nell'ipotesi che operino, anche non contemporaneamente, più imprese, dovrà essere nominato anche il CSP cui spetterà la redazione del PSC e del Fascicolo;*
- III. gli obblighi di cui ai punti A), B) e C) si applicano anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a più imprese;*
- IV. la notifica preliminare deve essere inviata anche nel caso di cantieri in cui opera una sola impresa (non c'è obbligo di nomina del CSE) ma la cui entità presunta di lavoro sia > 200 u/g;*

- V. *quando si effettuano lavori edili o di ingegneria civile di cui all'all. X, le imprese, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti, devono sempre redigere il POS (v. art. 96, c. 1, lettera g); in caso di lavori diversi nessun documento è dovuto dalle imprese.*
- VI. *nel caso di lavori che non siano ricompresi nell'elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'all. X, eseguiti da un'unica impresa/lavoratore autonomo, l'unico obbligo a carico dell'Amministratore committente sta nella verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'impresa / lavoratore autonomo;*
- VII. *in assenza di lavoratori dipendenti o ad essi equiparati che prestino attività lavorativa per conto del condominio, l'amministrazione non è tenuta ad ottemperare alle disposizioni dell'art. 26 del D. Lgs .81/08 ed in particolare non è tenuto ad elaborare, in nessun caso, il DUVRI.*

Ipotesi n. 2:

lavori privati non soggetti a permesso di costruire (eseguiti cioè solo con D.I.A. o senza) in condominio considerato “azienda/unità produttiva” (in cui cioè ci sono lavoratori dipendenti del condominio):

In questo caso l'amministratore condominiale assume la veste, oltre che di **committente**, anche di **datore di lavoro** e vanno quindi rispettate le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/08 ed in particolare quelle contenute nell'**art. 26: cooperazione, coordinamento, informazione ed elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI)** sia fra i lavoratori del committente (portiere, giardiniere o altri) e quelli delle ditte appaltatrici sia dei lavoratori delle ditte appaltatrici fra di loro.

Nel caso quindi dei lavori di cui all'ipotesi n. 2, vanno rispettati tutti gli obblighi di cui all'ipotesi n. 1 con ***l'obbligo aggiuntivo, in capo all'Amministratore datore di lavoro committente, di redazione del DUVRI qualora i lavori appaltati non siano lavori edili o di ingegneria civile*** e non rientrino quindi nell'elenco di cui all'all. X (ad es. lavori di pulizia scale, lavori di manutenzione dell'impianto elettrico o altri lavori impiantistici che non rientrino nell'ambito di un cantiere edile, ecc.).

Ipotesi n. 3:

lavori privati soggetti a permesso di costruire:

L'Amministratore, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa ovvero lavoratore autonomo, **deve sempre verificare l'idoneità tecnico-professionale** (v. art. 90, c. 9, del D.Lgs. 81/08) dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, mediante:

- certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.
- DURC
- documentazione attestante il possesso degli altri requisiti previsti dall'all. XVII I (non è più sufficiente l'autocertificazione)
- dichiarazione delle imprese esecutrici dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti (non è più sufficiente l'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti).

Il committente ha poi l'**obbligo di trasmettere all'amministrazione competente**, prima dell'inizio dei lavori:

- le documentazioni attestanti la verifica dell'idoneità tecnico-professionale di cui sopra;
- il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori.

Inoltre, nel caso di lavori edili o di ingegneria civile (di cui all'allegato X) e se in cantiere operano, anche non contemporaneamente, più imprese, l'**Amministratore deve**:

A.nominare, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, **il CSP**, che avrà il compito di redigere il PSC e di predisporre il fascicolo, v. art. 91, c. 1 del D.Lgs. 81/08;

B.nominare, prima dell'affidamento dei lavori, **il CSE**, i cui obblighi sono dettagliati all'art. 92).

- C. trasmettere prima dell'inizio dei lavori**, alla SCPSAL dell'ASS e alla Direzione Provinciale del Lavoro, la **notifica preliminare** elaborata conformemente all' all. XII, nonché gli eventuali aggiornamenti (v. art. 99, c. 1);
- D. trasmettere il PSC a tutte le imprese** invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori (v. art. 101, c. 1) ovvero all'impresa affidataria.

Nel caso in cui il condominio sia da considerare "luogo di lavoro/azienda", **qualora i lavori appaltati non siano lavori edili o di ingegneria civile** (di cui all'all. X, ad es. lavori di pulizia scale, lavori di manutenzione dell'impianto elettrico o altri lavori impiantistici che non rientrino nell'ambito di un cantiere edile, ecc.), l'Amministratore/datore di lavoro committente ha **l'obbligo di redazione del DUVRI** che prenda in considerazione i rischi interferenziali sia fra i lavoratori del committente e quelli delle ditte appaltatrici sia dei lavoratori delle ditte appaltatrici fra di loro.

OSSERVAZIONI FINALI:

1. Il condominio è equiparabile a un' "azienda/unità produttiva" (ex art. 2 del D.Lgs. 81/08) nel caso in cui il condominio stesso adibisca del personale a svolgere attività lavorativa nel proprio ambito (ad esempio portiere, giardiniere, ecc.) e solo allora, assumendo l'amministratore condominiale la veste di datore di lavoro, vanno rispettate tutte le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/08, in particolare:

- la valutazione di tutti i rischi presenti sul luogo di lavoro*
- la nomina del RSPP*
- la nomina, se necessaria, del Medico Competente (MC)*
- fornitura dei dispositivi di protezione individuali ai dipendenti*
- formazione e informazione dei dipendenti*
- la verifica periodica di particolari impianti (es. impianto di terra condominiale).*

OSSERVAZIONI FINALI:

II. Con riferimento ai controlli e alle verifiche da eseguirsi sugli impianti, si desidera richiamare l'attenzione sulla differenza tra "verifiche periodiche" e "manutenzione":

➤ *le "verifiche periodiche" e la "manutenzione" sono obbligatorie, per determinati impianti (in particolare per l'impianto di terra), con periodicità prevista dalla normativa vigente, **nei luoghi di lavoro** e tale obbligo ricade sul datore di lavoro (ex art. 71, c. 4 e 8 del D.Lgs. 81/08 e art. 4, c. 1, del D.P.R. 462/01);*

➤ *la "manutenzione" è obbligatoria per tutti gli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso, con la periodicità prevista dalle norme CEI. Tale obbligo ricade sul proprietario dell'impianto (ex art. 8, c. 2, del D.M 37/08).*

OSSERVAZIONI FINALI:

Per la definizione di ordinaria manutenzione si faccia riferimento all'art. 2, c. 1, lettera d), del D.M. 37/08:

“interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore”.

OSSERVAZIONI FINALI:

III. Spesso nei condomini si rileva la **presenza di materiali contenenti amianto**, frequentemente in matrice compatta (Eternit) ma talvolta anche in matrice friabile, soprattutto nella centrali termiche (peraltro accessibili solo a personale tecnico specializzato e correttamente formato e informato sul problema), ma anche nei locali di utilizzo comune come cantine, garages, chiostrine e cavedi. Si vuole pertanto rammentare **l'obbligo di censire e segnalare** tali materiali (L. 257/1992 e D.P.R. 08/08/1994) e l'obbligo, dopo averne rilevato la presenza, di **attivazione di un programma di controllo e manutenzione** dei manufatti contenenti amianto (D.M. 06/09/1994, v. allegati).

OSSERVAZIONI FINALI:

*IV. Sembra inoltre opportuno richiamare l'Amministratore, nell'ottica della cooperazione e del coordinamento nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi, al **dovere di informare** le ditte che vengono ad effettuare interventi manutentivi nel condominio, qualora esistano specifici pericoli, soprattutto se legati alla **presenza di materiali contenenti amianto** nei locali, sulle strutture o sugli impianti interessati dai lavori.*

LEGGE 27 MARZO 1992, N. 257 - Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

Art. 10 - Piani regionali e delle province autonome

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro centottanta giorni dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 6, comma 5, piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.

2. I piani di cui al comma 1 prevedono tra l'altro:

... (omissis) ...

- I) il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorit  per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti.**

D.P.R. 8 AGOSTO 1994 - Atto di indirizzo e coordinamento ... per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.

Articolo 12 - Censimento degli edifici nei quali sono presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile

1. Il censimento viene realizzato secondo la procedura indicata nell'[art. 12, comma 5, della citata legge n° 257 del 1992](#).

2. *Il censimento ha carattere obbligatorio e vincolante per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti.*

3. A tal fine i rispettivi proprietari sono chiamati a fornire almeno i seguenti elementi informativi:

a) dati relativi al proprietario dell'edificio

b) dati relativi all'edificio

c) dati relativi ai m.c.a. (indicare il tipo di materiale e l'estensione).

4. *Il censimento, almeno nella prima fase, ha carattere facoltativo per le singole unità abitative private per le quali, ove ne ricorrano i presupposti, i relativi proprietari potranno essere invitati a fornire gli elementi informativi in loro possesso sulla base dello schema di cui al comma 3, lettera b). Anche sulla base delle risposte ricevute, le unità sanitarie locali potranno riconsiderare opportunamente il contenuto e le modalità di tale parte del censimento.*

D.M. 6 SETTEMBRE 1994 - Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art.6, comma 3, e dell'art.12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto, su valutazione del rischio, controllo, manutenzione e bonifica dei materiali contenenti amianto presenti nelle strutture edilizie.

Punti essenziali:

- Obbligo di compilare la scheda di sopralluogo, analoga a quella dell'Allegato 5, per ciascun area dell'edificio in cui sono presenti MCA.
- Dopo aver rilevato la presenza di MCA, il proprietario dell'edificio e/o il responsabile delle attività ivi svolte è obbligato ad attivare un **programma di controllo e manutenzione**, così articolato :

D.M. 6 SETTEMBRE 1994 - Punti essenziali programma di controllo e manutenzione

- designazione di un responsabile della manutenzione
- tenere documentazione sull'ubicazione dei MCA, con apposizione di avvertenze sulle installazioni soggette a frequenti manutenzioni (tubi, caldaie, ecc.)
- misure di sicurezza durante la pulizia, la manutenzione, ed altri eventi che che possano causare disturbi ai MCA. Autorizzazione per tutti gli interventi e tenuta della relativa documentazione.
- corretta informazione agli occupanti l'edificio sui rischi e sul comportamento da adottare.
- in presenza di MCA friabili, ispezione dell'edificio annuale da personale qualificato e redazione di un rapporto corredato da documentazione fotografica.
- Trasmissione del rapporto alla USL per provvedimenti di monitoraggio ambientale.

(obbligo sanzionato per via amministrativa con un importo di 6.025,33 €).



RI FERIMENTI NORMATIVI

D.Lgs. 81/2008

Art. 3 - Campo di applicazione

1. Il presente decreto legislativo si applica a ***tutti i settori di attività, privati e pubblici***, e a ***tutte le tipologie di rischio***.

...

4. Il presente decreto legislativo si applica a ***tutti i lavoratori e lavoratrici***, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.

Art. 2 - Definizioni

«*lavoratore*»: persona che, **indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione**, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. . . .

Art. 2 - Definizioni

«datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Art. 2 - Definizioni

«azienda»: il complesso della **struttura organizzata dal datore di lavoro** pubblico o privato;

«unità produttiva»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;

Dalle definizioni sopraindicate emerge, quindi, chiaramente che perché si ***configuri una azienda o una unità produttiva*** occorre che ***nell'ambito di una struttura o di una organizzazione di un datore di lavoro vi siano dei lavoratori che svolgano una attività lavorativa.***

Passando ora al condominio è chiaro che questo sarà ***equiparato ad un'azienda*** nel caso in cui ***adibisca del personale a svolgere attività lavorativa nel proprio ambito*** (ad esempio *portiere, giardiniere, personale addetto alla pulizia o alla manutenzione, ecc.*).

Roma, 22 aprile 2009 - Convegno ANACAM

*"Ci sono alcuni doveri fondamentali **quando c'e' un dipendente** e questo dipendente puo' interagire con altre figure che operano in quel contesto. Penso al portiere o a figure che con questo contesto interagiscono come addetti alla pulizie e alla manutenzione. ... (omissis) ..."*

Maurizio Sacconi, Ministro del Lavoro ([adnkronos](#))

*"Il condominio può essere datore di lavoro **nel momento in cui ci siano dipendenti del condominio**, ... (omissis) ..."*

Paolo Pennesi, Direttore Generale dell'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro ([adnkronos](#))

“Nel caso di contemporanea presenza di lavoratori dipendenti e di imprese e/o lavoratori autonomi affidatari di lavori, servizi o forniture, il condominio deve considerarsi “datore di lavoro” esclusivamente riguardo ai primi. ... (omissis) ...”

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - Risposta a quesito del 19 aprile 2010

Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale

Circolare 5 marzo 1997, n. 28

Individuazione datore di lavoro nei condomini.

... (omissis) ... il datore di lavoro nei condomini va individuato nella persona dell'Amministratore condominiale pro-tempore.

Articolo 89 - Definizioni

*« **committente** » : il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione.*

... (omissis) ...

Art. 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili

1. Il datore di lavoro **non può delegare** le seguenti attività:
 - a) la **valutazione di tutti i rischi** con la conseguente adozione dei documenti previsti dall'articolo 28
 - b) la **designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione** dai rischi

Art. 18, 1 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

- a) **nominare il medico competente** per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
- b) **designare** preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, ..., di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- d) **fornire** ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- g) **inviare i lavoratori alla visita medica** entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria ...
- l) **adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento** di cui agli articoli 36 e 37;
- p) **elaborare il documento** di cui all'articolo 26, comma 3 (**DUVRI**), ... z) **aggiornare le misure di prevenzione** in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione

...

gli artt. 17 e 18 sugli obblighi del datore di lavoro

sono il cuore di tutto il *“sistema prevenzione”*

di cui il datore di lavoro diventa il *“centro motore”*

definiscono i compiti e i comportamenti del datore di lavoro

al fine di realizzare compiutamente le

***misure generali di tutela* elencate nell'art. 15**

Articolo 26 – Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. ***Il datore di lavoro***, in caso di ***affidamento di lavori, servizi e forniture*** all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, ... (omissis) ... **sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo**

deve:

Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

- a. **verificare dell'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi** in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione, attraverso le seguenti modalità:
- 1) acquisizione del **certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.**
 - 2) acquisizione dell'**autocertificazione** dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi **del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale (vedi Allegato XVII)**

Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

- b. fornire agli stessi soggetti **dettagliate informazioni** sui **rischi specifici esistenti nell'ambiente** in cui sono destinati ad operare e sulle **misure di prevenzione e di emergenza adottate** in relazione alla propria attività.

Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

2. *i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:*

- a) *cooperano*** all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

- b) *coordinano*** gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

- 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento** elaborando un **unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI)** che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, **ridurre al minimo i rischi da interferenze.**

Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e **va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.**

Le disposizioni del presente comma **non si applicano ai rischi specifici** propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 ***non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.***

Art. 89 (Titolo IV - definizioni)

«*lavoratore autonomo*»: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera **senza vincolo di subordinazione**

Art. 89 (Titolo IV - definizioni)

«idoneità tecnico-professionale»: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.

L'all. XVII entra nel dettaglio di come dimostrare il possesso di tale idoneità, con requisiti omogenei al tipo di compiti svolti in cantiere anche da parte dei lavoratori autonomi.

ALL. XVII - IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE

1. Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale *le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie*, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

- a) ***iscrizione alla camera di commercio***, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) ***documento di valutazione dei rischi*** di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo
- c) ***documento unico di regolarità contributiva***
- d) ***dichiarazione*** di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto.

ALL. XVII - IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE

2. I **lavoratori autonomi** dovranno esibire almeno:

- a) iscrizione alla camera di commercio**, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) specifica documentazione attestante la conformità** alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisoria
- c) elenco dei dispositivi di protezione individuali** in dotazione
- d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria, ove espressamente previsti** dal presente decreto legislativo (NB: PER ORA CIO' NON E' MAI PREVISTO)
- e) documento unico di regolarità contributiva**

Art. 90 - obblighi del committente o del responsabile dei lavori

➤ **nomina del CSP:** obbligatoria per tutte le opere per le quali è prevista la **presenza, anche non contemporanea, di più di un'impresa esecutrice** e anche se il committente coincide con l'impresa esecutrice stessa (comma 3);

➤ **nomina del CSE:** obbligatoria nei cantieri in cui è prevista la **presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea,** prima dell'affidamento dei lavori (comma 4).

Le nomina di CSP e CSE prescindono dalla durata del cantiere e dei lavori che comportano rischi particolari

Il **CSE** deve essere nominato anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese (comma 5).

Art. 90 - obblighi del committente o del responsabile dei lavori

Fanno eccezione i lavori privati non soggetti a permesso di costruire e comunque di importo inferiore a € 100.000, per i quali non è obbligatoria la designazione del CSP mentre permane l'obbligo della presenza del CSE (sempre che vi sia la presenza di più imprese) che provvederà a redigere il PSC ed il fascicolo

(comma 11)

NB: ciò significa che il CSE deve essere nominato in fase di progettazione !!!

Art. 90 - obblighi del committente o del responsabile dei lavori

Vengono definite puntualmente le modalità per la **verifica dell'idoneità tecnico-professionale** dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi:

➤devono sempre essere richiesti (anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o a un lavoratore autonomo) i **documenti previsti nell'Allegato XVII**.

(comma 9, lettera a)

Art. 90 - obblighi del committente o del responsabile dei lavori

Nei cantieri la cui **entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari** di cui all'allegato XI è sufficiente verificare la presentazione da parte dell'impresa e dei lavoratori autonomi:

- del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.;
- del D.U.R.C.;
- dell'autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'Allegato XVII I.

Art. 90 - obblighi del committente o del responsabile dei lavori

Obbligo a carico del committente di **chiedere** alle imprese esecutrici:

- una **dichiarazione dell'organico medio annuo**, distinto per qualifica, **corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori** effettuate all'I NPS, all'I NAIL e alle casse edili;
- nonché una **dichiarazione relativa al contratto collettivo** stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

(comma 9, lettera b)

Art. 90 - obblighi del committente o del responsabile dei lavori

Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI è sufficiente chiedere alle imprese:

➤ il D.U.R.C.;

➤ l'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato.

Art. 90 - obblighi del committente o del responsabile dei lavori

Obbligo a carico del committente di **trasmettere all'amministrazione competente**, prima dell'inizio dei lavori oggetto di permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della **notifica preliminare**, del **documento unico di regolarità contributiva** delle imprese e dei lavoratori autonomi, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione di cui alle lettere a) (*verifica dell'idoneità tecnico-professionale*) e b) (*documentazione da richiedere alle imprese esecutrici*)

(comma 9, lettera c)

Art. 90 - obblighi del committente o del responsabile dei lavori

In assenza del PSC o del fascicolo quando previsti, o in assenza di notifica quando prevista, oppure in assenza del DURC, viene **sospesa l'efficacia del titolo abilitativo**.

(comma 10)

NOTA BENE: L'assenza di notifica preliminare, quando dovuta, non comporta più una sanzione amministrativa di carattere pecuniario, ma direttamente la sospensione del titolo abilitativo.

Art. 93 - responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori

1. Il **committente** è **esonerato** dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori.

2. La **designazione del coordinatore** per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, **non esonera il committente o il responsabile dei lavori** dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1 (*obblighi del CSP*), e 92, comma 1 lettere a), b), c), d) ed e) (*obblighi del CSE*).

Art. 99 - notifica preliminare

- 1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'ASS e alla DPL la notifica preliminare elaborata conformemente all'All. XII, nonché gli eventuali aggiornamenti, nei seguenti casi:**
 - a)** cantieri di cui all'articolo 90, comma 3;
 - b)** cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
 - c)** cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

Art. 101 - obblighi di trasmissione

1. il committente o il responsabile lavori devono **trasmettere il PSC a tutte le imprese invitate** a presentare offerta per l'esecuzione dei lavori



***Grazie
per l'attenzione***

***“⁸ Quando costruirai una casa nuova,
farai un parapetto intorno alla tua terrazza,
per non attirare sulla tua casa la vendetta del sangue,
qualora uno cada di là”.***

**La Sacra Bibbia
Antico Testamento - Pentateuco
Deuteronomio 22**